

CARLO MARIA MARTINI

CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA

ARCIVESCOVO DI MILANO

Il canone 1281 C.I.C. stabilisce la necessità della licenza scritta data dall'Ordinario per porre validamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria.

Lo stesso canone afferma inoltre che spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio per gli affari economici della Diocesi, determinare tali atti per le persone giuridiche pubbliche a lui soggette, qualora esse siano prive, nei loro statuti, di norme in merito.

Pertanto, sentito il Consiglio per gli affari economici della Diocesi;

salvo quanto previsto dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza episcopale italiana per gli atti di amministrazione straordinaria posti dal vescovo diocesano (can. 1277; Delibere CEI n. 37 e n. 38), per gli atti di alienazione o comunque pregiudizievoli per il patrimonio (cann. 1291-1295; Delibera CEI n. 20) e per le locazioni (can. 1297; Delibera CEI n. 38);

ferme restando le disposizioni degli statuti delle persone giuridiche pubbliche a Noi soggette in materia di amministrazione straordinaria

d e c r e t i a m o

relativamente alle persone giuridiche a Noi soggette sono da considerarsi di amministrazione straordinaria i seguenti atti:

CARLO MARIA MARTINI

CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA

ARCIVESCOVO DI MILANO

- 1) alienazioni di beni immobili di valore inferiore alla somma minima stabilita dalla CEI per gli atti di cui al can. 1292, p. 1 e di beni mobili di valore inferiore alla predetta somma e superiore a metà di essa;
- 2) disposizioni pregiudizievoli per il patrimonio, quali le concessioni di usufrutto, di uso a titolo gratuito (comodato) o dietro corrispettivo, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno, di fidejussione, per un valore del bene inferiore alla somma minima stabilita dalla CEI;
- 3) acquisti a titolo oneroso di beni immobili e di beni mobili per un valore superiore a un terzo della somma minima fissata dalla CEI per le alienazioni; accettazioni di donazioni, eredita', legati;
- 4) rinunce a donazioni, eredita', legati, diritti, livelli, censi e altri crediti;
- 5) transazioni;
- 6) nuove costruzioni o ampliamenti; interventi sugli stabili che ne interessino la struttura (ristrutturazioni, restauri, miglioramenti, modifiche, ecc.) a prescindere dal costo dell'opera;

CARLO MARIA MARTINI

CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA

ARCIVESCOVO DI MILANO

- 7) altri interventi negli stabili (impiantistica, serramenti, arredamenti, ecc.) per un costo superiore a un terzo della somma minima stabilita dalla CEI per le alienazioni;
- 8) demolizioni;
- 9) opere di abbellimento artistico;
- 10) interventi o atti di ogni tipo relativi a beni mobili o immobili storici, artistici, culturali, in particolare i restauri o i prestiti dei beni di cui sopra;
- 11) interventi di salvaguardia del patrimonio ecclesiastico in riferimento ai Piani Regolatori;
- 12) mutazioni di destinazione d'uso di beni immobili;
- 13) contrazioni di debiti di qualsiasi tipo presso Istituti Bancari (mutui, aperture di credito, ecc.) o presso privati (compresi i prestiti dello stesso legale rappresentante all'Ente);
- 14) emissioni di cambiali o avalli di esse;
- 15) concessione di prestiti a terzi;
- 16) inizio, subentro (anche sotto forma di partecipazione) o cessione (anche sotto forma di affitto d'azienda) in attività imprenditoriali (industriali, commerciali, agricole);

CARLO MARIA MARTINI

CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA

ARCIVESCOVO DI MILANO

- 17) acquisto o vendita (anche attraverso più operazioni) di titoli (escluso i titoli di Stato) per un importo superiore a un terzo della somma minima stabilita dalla CEI per le alienazioni;
- 18) costituzioni di rendite perpetue.

Diamo mandato al Nostro Pro Vicario generale incaricato specificatamente per gli aspetti normativi, di emanare un'Istruzione (cf. can. 34) circa gli atti relativi ai beni temporali per i quali è necessaria un'autorizzazione. Oltre a elencare tutti gli atti previsti dalle disposizioni canoniche vigenti, l'Istruzione dovrà determinare anche le procedure da utilizzare per i diversi casi. Sarà compito del Pro Vicario generale incaricato curare anche l'aggiornamento dell'Istruzione quando fosse necessario adeguarla a nuove disposizioni di diritto universale o particolare.

Il presente decreto entra in vigore in data odierna.

Milano, 30 novembre 1990

Prot. Gen. n. 2283/90

+ Carlo Maria Martini

Cardinale Arcivescovo

don Carlo Fiori

Cancelliere arcivescovile

